

Atti dell'Unione Europea: concluso l'iter al Senato

26 Aprile 2017

Le Commissioni riunite Industria e Territorio ed Ambiente del Senato all'esito dell'esame della "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013" (**COM (2016) 759 definitivo**), hanno approvato una Risoluzione.

Nella stessa viene, in particolare, osservato che:

*- "con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, la transizione verso l'Agenda 2030 è **una importantissima occasione di business per le imprese**, in ragione di un fatturato globale che si aggira intorno ai 144 miliardi di euro e un indotto di impiego di oltre 1 milione di persone in Europa. **Occorre pertanto creare una filiera all'interno dell'Unione europea che punti sulla qualità delle energie rinnovabili prodotte e non soltanto sui volumi di energia prodotta.** Le valutazioni della Commissione europea prevedono una diminuzione di altri 60 miliardi di euro nell'importazione di energia, nel caso in cui verranno impiegate le fonti rinnovabili nel riscaldamento, nel raffrescamento e nei trasporti. **La leadership mondiale nel settore delle energie rinnovabili rappresenta il percorso che l'Unione europea deve perseguire continuando gli sforzi nella ricerca opportunamente finanziata**, modificando le politiche sui fondi per lo sviluppo, attraverso un incremento dei finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Nel senso di finanziamenti orientati al pieno sostegno della sostenibilità vanno anche i recenti rapporti – si veda, di recente, il Rapporto elaborato dal Ministero dell'ambiente e dall'Unep-UN Environment Financing the future – che evidenziano l'opportunità strategica di orientare il sistema finanziario, al fine di sostenere la transizione verso modelli di sviluppo a bassa intensità di carbonio, che rafforzi l'azione di contrasto al cambiamento climatico, emergendo in via crescente l'esigenza di dissociare la crescita economica dall'impatto ambientale (c.d. decoupling)";*

*- "con riferimento all'efficienza energetica, si osserva che l'incentivazione per il **raggiungimento di maggiori livelli negli edifici** di ogni tipologia e utilizzo – compresi quelli commerciali, industriali e i condomini – **deve prevedere piani di lungo periodo, almeno triennali, a cui si aggiungono anche le massime riduzioni possibili degli oneri amministrativi.** Particolare attenzione deve avere lo **sviluppo degli abbattimenti di edifici con ricostruzione a energia passiva o in classe "A" e le nuove costruzioni aventi le medesime caratteristiche. Il target del 30 per cento di recupero della efficienza energetica andrebbe nuovamente innalzato - rispetto al livello originariamente previsto del 27 per cento, poi adeguato al 30 per cento - al 40 per cento.** Tale opzione andrebbe introdotta congiuntamente ad una rimodulazione dell'incremento dell'1,5 per cento in efficienza energetica, in considerazione della diversa situazione di partenza di ciascuno Stato membro. Le rinnovabili per autoconsumo potrebbero utilmente godere anche dei benefici fiscali derivanti dall'efficienza energetica e, nella valutazione di eco-compatibilità ambientale, dovrebbero essere valutati i benefici della piantumazione di alberature per la cattura di CO2, soprattutto in ambito urbano";*

- "con riferimento al tema della energia sicura e della solidarietà energetica, occorre sviluppare ai massimi livelli possibili le reti intelligenti, privilegiando le grandi direttrici energetiche tra gli Stati

dell'Unione, in modo da rendere il sistema europeo delle fonti rinnovabili sempre più sostenibile e compatibile con le necessità di ogni area geografica. In tal senso, **occorre promuovere lo sviluppo delle grandi direttrici volto al progressivo ampliamento dell'uso delle fonti rinnovabili.** Andrebbe infine garantito il buon esito dei fondi destinati ai Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai quali va garantita la collaborazione attesa per la loro crescita economica sostenibile”;

-“nel quadro dei nuovi strumenti di governance appare rispondere ad obiettivi di semplificazione procedurale la previsione dell'elaborazione dei Piani integrati per l'energia e il clima, in un sistema nel quale i piani nazionali integrati sostituiranno e inglobano i diversi piani settoriali elaborati attualmente dagli Stati membri in base alla legislazione vigente. In tale contesto, la previsione, nell'ambito di tale procedura, di margini di flessibilità per gli Stati membri, al fine di tenere in considerazione le rispettive specificità, appare altresì rispondere ad esigenze di funzionamento del sistema della nuova governance semplificata. In tal senso, **appare altresì centrale il tema del rafforzamento della cooperazione regionale,** anche in linea con la Strategia dell'Unione dell'energia del 2015, per perseguire in modo efficace gli obiettivi della sicurezza energetica in tutta l'Unione”;

-“si condivide inoltre la scelta di delineare un sistema di pianificazione volto a garantire stabilità regolatoria e certezza di investimenti. A tal fine, in linea con i contenuti della proposta, si osserva che **occorre in via prioritaria prevedere sistemi trasparenti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione, facilitando il confronto anche nella fase di elaborazione degli strumenti,** e facilitando l'adozione di sistemi condivisi per l'aggregazione dei dati, oltreché la tempestiva conoscibilità dei dati stessi tra i Paesi dell'area UE. Particolare attenzione, anche ai fini della definizione dei modelli redazionali degli strumenti, secondo quanto contenuto nell'allegato I, assume quindi la previsione di strumenti chiaramente applicabili da parte degli Stati membri nella puntuale descrizione delle politiche che si intendono adottare, oltreché delle misure vigenti per il conseguimento degli obiettivi del piano; la descrizione appare opportuno permetta, infatti, di focalizzare, con particolare riguardo: la procedura utilizzata nella redazione; le politiche previste; gli impatti attesi dalle stesse, rispetto alla descrizione del quadro allo stato attuale delle cinque dimensioni”;

-“posto che già entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri dovranno elaborare le rispettive bozze dei piani energetici da inviare alla Commissione europea, che potrà fornire raccomandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e su specifiche politiche e misure incluse nel piano, si evidenzia che si rende **necessario implementare sin da ora gli strumenti considerati efficaci in termini di valutazione dei risultati delle politiche e delle misure, al fine di consentire agli Stati membri di operare al meglio le proprie opzioni regolatorie**”;

- “in particolare, con riferimento al tema del monitoraggio, occorre focalizzare in via puntuale gli strumenti utilizzabili per l'attività di misurazione da parte della Commissione europea, altresì prevedendo quadri temporali chiaramente definiti e certi per le raccomandazioni da parte della Commissione stessa agli Stati membri. A tale riguardo, considerato che, in base alla proposta di governance, la Commissione europea valuterà entro il 31 ottobre 2021, e successivamente ogni due anni – sulla base delle relazioni intermedie biennali – i progressi compiuti a livello dell'UE per realizzare gli obiettivi dell'Unione dell'energia, ivi compresi quelli relativi al settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, nonché i progressi degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei propri piani nazionali integrati e le ripercussioni del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, **occorre tempestivamente chiarire il quadro dei criteri del monitoraggio, che ha ad oggetto un'ampia sfera di politiche.** Ciò anche tenuto conto che, entro la medesima data, e successivamente ogni anno, la Commissione valuterà altresì i progressi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per realizzare gli impegni fissati a livello internazionale, tra cui quelli dell'Accordo

di Parigi”;

*-”infine, in materia di raccomandazioni che potranno essere formulate dalla Commissione agli Stati, nonché con riferimento alle possibili misure che la Commissione stessa potrà adottare a livello unionale, anche richiedendo interventi appositi da parte degli Stati membri, **si considera centrale quanto previsto in materia di governance con particolare riguardo all’energia rinnovabile, ove le misure possono prevedere anche contributi finanziari da parte degli Stati membri verso una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione europea** da utilizzare per contribuire a progetti sull’energia rinnovabile in tutta l’Unione, così come la considerazione delle misure supplementari della Commissione europea in materia di miglioramento dell’efficienza di prodotti, edifici e trasporti”.*

Si veda precedente [**del 15 marzo u.s.**](#)

[**Link con il parere approvato**](#)